

---

*L'evoluzione della normativa europea*

---

*2.1.3. - Iniziative sulla finanza digitale*

Il 24 settembre 2020 la Commissione europea ha presentato la proposta di Regolamento sulla resilienza operativa digitale del settore finanziario (*Digital Operational Resilience Act* - DORA). Si dà mandato alle [ESA](#) di proporre *regulatory technical standards* per definire profili applicativi. L'Istituto fornisce supporto tecnico alla Banca d'Italia e al [MEF](#) che seguono il negoziato in sede UE.

La proposta fa parte del pacchetto sulla finanza digitale, che comprende atti in materia di mercati delle cripto attività, di regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (DLT) e modifiche alle Direttive del settore finanziario, tra cui [Solvency II](#), per introdurre nel sistema di governance specifiche misure volte a fronteggiare i rischi ICT.

Per rafforzare la resilienza digitale del settore finanziario, data la crescente interdipendenza di prodotti e processi digitali e la rilevanza dei rischi ICT, la proposta di Regolamento DORA si applicherà, secondo criteri di proporzionalità, alla quasi totalità degli operatori del settore finanziario, incluse le imprese di assicurazione e riassicurazione e gli intermediari assicurativi e riassicurativi, esclusi quelli minori. Gli operatori dovranno avere un solido e ben documentato sistema di gestione dei rischi ICT e strumenti per la gestione degli incidenti. Particolare rilievo assumono, inoltre, le disposizioni sulla esternalizzazione dell'ICT e la previsione di un *framework* europeo di sorveglianza sui fornitori critici di servizi ICT (tra cui le c.d. *BigTech*).

*2.1.4. - Il Piano per l'Unione del Mercato dei Capitali*

La Commissione europea ha presentato il 24 settembre 2020 un nuovo piano d'azione per rafforzare l'Unione dei mercati dei capitali nella UE (*Capital Markets Union* - CMU), volto a liberare risorse per gli investimenti, soprattutto per le piccole e medie imprese, attrarre flussi di capitale dal resto del mondo e rendere il sistema finanziario più stabile, diversificando le fonti di finanziamento.

Tra le azioni indicate come prioritarie dal Consiglio UE del 1 dicembre 2020 sulla CMU, rilevano per il settore assicurativo quelle volte a:

- rafforzare il ruolo delle imprese di assicurazione, in quanto investitori di lungo termine, preservando la stabilità finanziaria e la tutela degli investitori nonché garantendo un trattamento regolamentare adeguato per i rischi per gli investimenti a lungo termine. In tale contesto si pone la revisione della direttiva [Solvency II](#);
- facilitare l'accesso delle imprese, in particolare delle PMI, ai finanziamenti sui mercati dei capitali vagliando vantaggi e svantaggi di canali di finanziamento alternativi (tra cui le imprese di assicurazione) per le PMI cui è stato negato l'accesso al credito bancario.

Sono anche prefigurati interventi per assicurare maggiore uniformità alla disciplina comunitaria in materia di *inducements*, conflitti di interessi, trasparenza nei confronti della clientela, per assicurare il *level playing field* nell'ambito della revisione della Direttiva [IDD](#) prevista per il 2023.

---

*L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO*

---

Si segnala infine il progetto di rafforzare la convergenza delle pratiche di vigilanza, su cui la Commissione ha concluso a maggio 2021 la consultazione che potrebbe comportare possibili revisioni ai Regolamenti istitutivi delle *ESA*.

## 2.2. - Le Autorità di vigilanza europee

### 2.2.1. - *La revisione della normativa Solvency II*

Sono proseguiti nel 2020, i lavori *EIOPA* volti all'elaborazione di un parere tecnico su numerosi aspetti del *framework* prudenziale *Solvency II*, a seguito della richiesta della Commissione Europea<sup>80</sup> del febbraio 2019.

Il 30 aprile 2020 l'*EIOPA* ha posticipato la consegna del proprio parere di sei mesi per poter valutare l'impatto della situazione COVID-19 sulle proposte di modifica al *framework Solvency II*. I dati raccolti presso un campione d'impresie europee hanno supportato la valutazione di impatto e la necessità di eventuali revisioni alla luce della pandemia<sup>81</sup> (cfr. box di seguito). L'Istituto partecipa ai tavoli di lavoro *EIOPA* e presiede quelli incaricati della revisione dei parametri per il requisito di capitale secondo la formula standard e dell'aggiornamento dei principi di vigilanza di gruppo.

L'*EIOPA* ha fornito il proprio parere<sup>82</sup> il 17 dicembre 2020; la Commissione europea ha avviato i lavori e intende finalizzare la proposta legislativa entro il terzo trimestre del 2021. Nel parere, l'*EIOPA* si è focalizzata sulle seguenti aree:

- aggiornamento del *framework* microprudenziale, sulla base dell'esperienza dei primi anni di applicazione e dei cambiamenti nel contesto economico, con l'obiettivo di produrre un impatto complessivamente neutro sulla solvibilità delle imprese europee (*balanced package*);
- riconoscimento all'interno del *framework* dell'attuale situazione economica, con particolare riferimento al prolungato scenario di bassi tassi di interesse; si propongono modifiche al calcolo del requisito prudenziale per il rischio di tasso di interesse al fine di considerare anche shock a tassi di interesse negativi, non considerati dalla *standard formula* vigente;
- completamento del *regulatory toolbox*, con strumenti tesi a migliorare la protezione degli assicurati e a rafforzare la stabilità finanziaria, attraverso misure di *Recovery e Resolution (RR)* e di *Insurance Guarantee Schemes (IGS)* (par. 2.2.2) e di natura macro-prudenziale.

Le proposte di modifica includono nuovi criteri di proporzionalità nell'applicazione delle regole prudenziali e il rafforzamento della vigilanza su attività *cross-border*.

---

<sup>80</sup> [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business\\_economy\\_euro/banking\\_and\\_finance/documents/190211-request-eiopa-technical-advice-review-solvency-2.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190211-request-eiopa-technical-advice-review-solvency-2.pdf)

<sup>81</sup> La richiesta è stata complementare rispetto a quella dell'Holistic Impact Assessment (effettuata nel periodo 2 marzo-1° giugno 2020) in cui è stato testato il medesimo effetto combinato delle più importanti proposte di modifiche alla normativa, ma alla data del 31 dicembre 2019.

<sup>82</sup> [https://www.eiopa.europa.eu/browse/solvency-ii/2020-review-of-solvency-ii\\_en](https://www.eiopa.europa.eu/browse/solvency-ii/2020-review-of-solvency-ii_en)

*L'evoluzione della normativa europea***Principali contenuti del parere tecnico EIOPA sulla revisione del *framework* Solvency II**

*Misure per i prodotti con garanzie a lungo termine (long term guarantee measures - LTG).* Con riferimento ai prodotti assicurativi con garanzie di lungo termine e alle misure sul rischio azionario, l'EIOPA è intervenuta sul *Volatility Adjustment* (VA), la misura LTG più utilizzata in Europa e in Italia. Per rendere la misura più aderente all'obiettivo di mitigazione della volatilità artificiale nei bilanci, si segnala l'allentamento delle condizioni di attivazione della componente nazionale, non correttamente applicabili al mercato italiano.

Nel calcolo del VA verrebbe introdotto un beneficio per le imprese che commercializzano prodotti maggiormente illiquidi.

Per ridurre il rischio di sotto-riservazione (rilevante nei paesi con passività di durata molto protratta) e riflettere le attuali condizioni di tassi d'interesse bassi o negativi, l'EIOPA propone di cambiare la metodologia per la stima dei tassi di interesse privi di rischio per le scadenze per le quali non esistono tassi di mercato sufficientemente rappresentativi. La modifica aumenta l'influenza dei tassi di mercato sull'extrapolazione delle curve, rendendo le passività assicurative più realistiche e migliorando gli incentivi alla gestione del rischio.

L'EIOPA propone inoltre di allargare il corridoio cui è soggetto l'aggiustamento simmetrico del sotto-modulo del rischio azionario al fine di aumentare l'effetto anti-ciclico della misura.

*Ulteriori revisioni al calcolo dei requisiti di capitale.* Il parere tecnico dell'EIOPA si completa con proposte in tema di trattamento prudenziale: i) del rischio di *default* della controparte con, tra le altre misure, una revisione del trattamento dei prestiti insoluti e dei crediti deteriorati, calcolandone il requisito di capitale con un approccio di tipo *Loss Given Default* (LGD); ii) delle tecniche di mitigazione del rischio, chiarendo l'esclusione di alcune tipologie di contratti (ad esempio, *contingent capital* e *contingent convertible bonds*) e proponendo il riconoscimento di coperture specifiche (*adverse development - ADC*) sotto certe condizioni; iii) del *Minimum Capital Requirement* (MCR), con l'aggiornamento dei fattori di rischio per alcune linee di business.

*Il rafforzamento della vigilanza transfrontaliera.* Le proposte in materia di attività transfrontaliera sono volte a rendere più efficace la collaborazione tra le Autorità *Home* e *Host* e a prevenire situazioni critiche a scapito del consumatore. A tal fine, EIOPA raccomanda nuovi obblighi di comunicazione per le imprese al momento dell'autorizzazione e nel corso dell'attività, e rafforzati scambi di informazioni tra l'Autorità *Home* e *Host* (incluse le notifiche per i rischi connessi alla tutela del consumatore).

*La vigilanza sui gruppi assicurativi.* La revisione Solvency II è volta a eliminare incertezze nell'applicazione della normativa sui gruppi assicurativi e a rafforzare la convergenza delle pratiche di vigilanza, con riferimento a: definizione di gruppo, ambito di applicazione della vigilanza, operazioni infragruppo e concentrazione dei rischi, calcolo della solvibilità di gruppo, interazione con la Direttiva sui Conglomerati Finanziari, i requisiti di *governance*.

*L'informativa da rendere al supervisore e la disclosure pubblica.* L'EIOPA propone revisioni volte a razionalizzare il *reporting* al supervisore e l'informativa al pubblico, attraverso l'eliminazione di informazioni di scarsa utilità per la vigilanza

Tra le principali modifiche si evidenziano gli interventi sui *template* contenenti le informazioni quantitative che le imprese devono rendere al supervisore<sup>83</sup> e sulla struttura e il contenuto delle informazioni nella relazione sulla solvibilità e sulla posizione finanziaria (*SFCR*) e nel *Regular Supervisory Report*<sup>84</sup>.

<sup>83</sup> Le proposte EIOPA di interventi sui *templates* quantitativi attengono principalmente ai seguenti aspetti: a) nuovi modelli (ad esempio sul *cyber risk* e prodotti danni); b) eliminazione di dati (ad esempio su *off-balance sheet items* e *derivative transactions*); c) ulteriore razionalizzazione e semplificazione sulla totalità dei modelli.

<sup>84</sup> Si tratta di interventi che attengono a: a) struttura dei *reports*, con riduzione delle sezioni; b) destinatari; c) informazioni previste; d) introduzione di un requisito minimo di *audit* per le informazioni incluse nel *SFCR*.

---

*L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO*

---

*Il rafforzamento del principio di proporzionalità.* L'EIOPA propone un'applicazione più estesa del principio di proporzionalità attraverso la definizione di criteri omogenei per favorire la convergenza delle Autorità di vigilanza. Misure semplificate riferite a tutti i tre pilastri potranno essere adottate in maniera semi-automatica dalle imprese “a basso profilo di rischio”, nel rispetto di detti criteri.

*Le misure macro-prudenziali.* La sezione sugli strumenti macro-prudenziali del parere EIOPA analizza gli attuali strumenti esistenti nel quadro Solvency II rispetto alle diverse fonti di rischio sistemico, come chiesto nella *Call for Advice* del 2019<sup>85</sup>. Anche per tenere conto dei rischi resi più evidenti dalla pandemia, l'EIOPA sottolinea la necessità di incorporare la prospettiva macro-prudenziale nell'attuale quadro prudenziale suggerendo di dotare i supervisori del potere di richiedere a singoli gruppi o compagnie, ove necessario e sulla base di giustificati motivi ed evidenze, l'adozione di misure supplementari basate sul capitale, sulla liquidità, sull'esposizione ai rischi e livelli di concentrazione e sulla pianificazione preventiva<sup>86</sup>.

*Impatto delle proposte incluse nel parere tecnico dell'EIOPA sul mercato italiano e europeo.* È stato effettuato un test sull'impatto con due esercizi riferiti al 31 dicembre 2019 e al 30 giugno 2020 su un ampio campione di imprese europee. Sono stati considerati due diversi scenari: il primo (Scenario 1) relativo a tutte le modifiche proposte; il secondo (Scenario 2) valuta l'equilibrio del pacchetto di misure proposte (*balanced package*), esclusa la ricalibrazione del rischio di tasso d'interesse, in quanto questa mira a correggere un errore nella standard formula e a riflettere in modo più adeguato l'attuale contesto di mercato di bassi tassi d'interesse. Il pacchetto di misure comprende:

- *Volatility Adjustment (VA):* l'EIOPA mantiene un approccio basato sul portafoglio rappresentativo europeo, con una componente “permanente” e una “macro-economica”, simile alla struttura attuale, ma con accorgimenti per migliorare l'efficacia anti-ciclica e rivedere la componente nazionale, anche sulla base di proposte dell'IVASS. Il valore del VA è legato alle caratteristiche di illiquidità delle passività delle compagnie.
- *Estrapolazione della curva risk free:* l'EIOPA propone di rivedere la metodologia per derivare le curve dei tassi d'interesse estrapolati per la valutazione delle passività assicurative, aumentando l'influenza dei tassi di mercato e rendendo le passività più realistiche con la riduzione del rischio di sotto-riservazione e migliori incentivi a un solido *risk management*. Si prevede un meccanismo temporaneo che mitighi l'impatto sul mercato derivante dall'introduzione della modifica quando i livelli dei tassi di interesse sono particolarmente bassi.
- *Risk Margin (RM):* si propone l'introduzione di un fattore nella formula di calcolo (che resta basata sul concetto di *Cost of Capital*) riducendo il RM in misura proporzionale alla *duration* delle passività, per tenere conto della dipendenza temporale dei rischi e per ridurre la sensibilità della posta ai cambiamenti dei tassi d'interesse.
- *Equity risk:* la revisione dei criteri che consentono di classificare i titoli azionari detenuti con un orizzonte temporale di lungo periodo nella categoria *Long Term Equity* consente di beneficiare di un caricamento inferiore (22%) rispetto allo standard per i tradizionali investimenti in *equity* (39/49%).
- *Matrici di correlazione tra i vari moduli di rischio:* si mantiene la diversa correlazione tra rischio spread e rischio *interest rate* (a seconda se la compagnia sia esposta al rialzo o al ribasso di quest'ultimo), ma si ridurrebbe il valore da 0,5 a 0,25 per lo shock al ribasso, mantenendo nulla l'omologa correlazione con lo shock al rialzo.

---

<sup>85</sup> La Commissione Europea ha richiamato, per la prima volta, aspetti legati alle politiche macroprudenziali, chiedendo di: i) valutare se le disposizioni Solvency II consentono un'adeguata vigilanza macro-prudenziale; ii) fornire suggerimenti per migliorare i processi e principi già presenti in Solvency II (ORSA e Principio della Persona Prudente), valutare l'introduzione di piani di gestione dei rischi sistemici e rafforzare i requisiti di pianificazione e di reporting sulla liquidità.


<sup>86</sup> L'EIOPA propone di conferire alle Autorità di vigilanza il potere di: i) chiedere un supplemento di capitale per il rischio sistemico; ii) imporre misure aggiuntive per rafforzare la posizione finanziaria dell'assicuratore (ad esempio, limitare o sospendere i dividendi o altri pagamenti agli azionisti); iii) definire soglie di concentrazione; iv) espandere l'*Own Risk and Solvency Assessment* e il Principio della Persona Prudente per tenere conto di aspetti macro-prudenziali; v) elaborare piani preventivi di *recovery* e *resolution*, nonché piani di gestione del rischio sistemico e del rischio di liquidità; vi) concedere alle autorità nazionali ulteriori misure di attenuazione del rischio di liquidità in caso di vulnerabilità; vii) imporre un congelamento temporaneo dei diritti di riscatto in circostanze eccezionali.

*L'evoluzione della normativa europea*

L'impatto in termini di indice di solvibilità del passaggio alla nuova metodologia di calcolo del rischio di tasso di interesse è rilevante per le imprese italiane e per i principali mercati europei. Per limitare le conseguenze dell'impatto della modifica, l'EIOPA ne propone l'introduzione graduale in 5 anni e una riduzione massima del -1,25% dei tassi "stressati".

Al 31 dicembre 2019 (fig. III.1) si rileva una riduzione dell'indice di solvibilità medio del campione europeo pari a 13 p.p. nello scenario con tutte le modifiche; escludendo le modifiche alla calibrazione del rischio tasso d'interesse, l'indice medio aumenta di 1 p.p., confermando un sostanziale bilanciamento del pacchetto EIOPA. Il campione italiano evidenzia un impatto di -6 p.p. e +7 p.p. nei due scenari. Al 30 giugno 2020, in un contesto di mercato sensibilmente peggiorato per l'incremento degli spread creditizi e per la riduzione dei tassi d'interesse, l'impatto sull'indice di solvibilità medio è maggiore, pari a -21 p.p. e -10 p.p. per il campione europeo e a -12 p.p. e -2 p.p. per quello italiano.

Figura III.1

*2.2.2. - Lo sviluppo di un framework per la gestione delle crisi assicurative*

Nel parere tecnico per la revisione di Solvency II, l'EIOPA propone un *framework* di armonizzazione minima in materia di *recovery* e *resolution*, rafforzando gli strumenti di *crisis management* del settore assicurativo. Muovendo dai KA definiti dal FSB, l'EIOPA propone misure preventive rispetto al verificarsi dell'inosservanza dei requisiti di capitale. Viene suggerita l'applicazione proporzionata di un piano preventivo di *recovery* (*pre-emptive recovery plan*) e di una pianificazione preventiva in materia di *resolution* (*resolution planning*), con un'analisi di fattibilità e credibilità della strategia individuata (*resolvability assessment*) da parte dell'Autorità nazionale. L'EIOPA sottolinea la necessità di conferire al supervisore poteri di intervento precoce che consentano di attivarsi quando sia stato accertato il deterioramento strutturale della posizione di solvibilità dell'impresa e prima che si verifichi una violazione del requisito minimo di capitale. Si raccomanda la costituzione di una *Authority* per la gestione dei processi di risoluzione e l'attribuzione di un set minimo di poteri da esercitare nel rispetto di principi di salvaguardia dell'assicurato. Il parere tecnico promuove accordi di cooperazione e di coordinamento transfrontaliero tra autorità di risoluzione, con il ricorso a strumenti già in uso quali le piattaforme di collaborazione e i gruppi di gestione delle crisi.

L'EIOPA propone altresì un'armonizzazione minima degli schemi nazionali di protezione degli assicurati per eliminare importanti disomogeneità dei singoli Stati membri e per accrescere

---

*L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO*

---

la protezione degli assicurati in caso di fallimento dell'impresa. Perseguendo l'*home country approach*, la proposta pone in capo allo schema di protezione dello Stato in cui l'impresa ha la propria sede legale i costi dell'intervento a tutela degli assicurati residenti anche in altri Stati membri. La tutela si intende perseguita attribuendo allo schema di protezione la funzione di garantire la continuità delle coperture assicurative o di compensare le perdite subite dagli assicurati in caso di insolvenza. Il parere tecnico individua gli aventi diritto alle prestazioni e indica una selezione di polizze assicurative da comprendere negli schemi nazionali con un livello minimo di copertura. Per un efficiente funzionamento del sistema, l'EIOPA indica tempi e modi di finanziamento degli schemi di protezione e promuove la cooperazione tra IGS dei diversi Stati.

La Commissione ha avviato i lavori in materia di *recovery and resolution*; una proposta legislativa è attesa entro settembre 2021.

### 2.2.3. - Il piano d'azione EIOPA sulla finanza sostenibile

L'Istituto contribuisce attivamente ai progetti del Piano di azione di EIOPA sulla finanza sostenibile, connesso al piano d'azione e alle strategie annuali della Commissione europea<sup>87</sup>.

Nel 2020, è stato pubblicato un Parere<sup>88</sup> che mira a includere la considerazione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici nelle pratiche di gestione dei rischi aziendali e nella valutazione ORSA. Il parere contiene raccomandazioni per i supervisori europei affinché le imprese per le quali il rischio climatico sia rilevante conducano, secondo criteri di proporzionalità, analisi di sensitività e di scenario. Un ulteriore documento<sup>89</sup> riguarda il monitoraggio dei rischi (*dashboard*) connessi alla carenza di protezione assicurativa per le catastrofi naturali. Il progetto pilota ha avuto l'obiettivo di: i) identificare le principali aree geografiche di rischio climatico e i fattori chiave del gap di protezione assicurativa; ii) individuare misure comuni dei rischi catastrofali in relazione alle carenze di protezione assicurativa per Paesi UE; iii) misurare la carenza di protezione con specifici indicatori; iv) monitorare i fattori che determinano, mitigano o amplificano la carenza di protezione. Altro filone di lavori ha riguardato l'esame delle pratiche di sottoscrizione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici e dei sottostanti modelli di determinazione dei premi, il relativo processo di rinnovo annuale nel contesto del cambiamento climatico, nonché il ruolo chiave del settore assicurativo nella mitigazione e adattamento a tali cambiamenti. Infine, i lavori si sono indirizzati verso l'integrazione esplicita del cambiamento climatico nella calibrazione dei parametri della formula standard per il calcolo del requisito di capitale relativo al rischio di sottoscrizione.

---

<sup>87</sup> La Commissione UE ha adottato nel 2018 il *Piano d'Azione per finanziare la crescita sostenibile* in cui annuncia azioni volte a integrare la sostenibilità finanziaria nel sistema finanziario, alcune delle quali coinvolgono il settore assicurativo. Il piano mira a riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili per una crescita sostenibile e inclusiva, gestire i rischi finanziari derivati dai cambiamenti climatici, l'esaurimento delle risorse, il degrado ambientale e le questioni sociali nonché promuovere la trasparenza e la visione di lungo termine nelle attività economico-finanziarie, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&from=IT>.

<sup>88</sup> *Opinion on the supervision of the use of climate change risk scenarios in ORSA* ([https://www.eiopa.europa.eu/content/consultation-draft-opinion-supervision-of-use-of-climate-change-risk-scenarios-orsa\\_en](https://www.eiopa.europa.eu/content/consultation-draft-opinion-supervision-of-use-of-climate-change-risk-scenarios-orsa_en)).

<sup>89</sup> *The pilot dashboard on insurance protection gap for natural catastrophes*, [https://www.eiopa.europa.eu/content/pilot-dashboard-insurance-protection-gap-natural-catastrophes\\_en](https://www.eiopa.europa.eu/content/pilot-dashboard-insurance-protection-gap-natural-catastrophes_en).

---

*L'evoluzione della normativa europea*

---

*2.2.4. - La protezione dei consumatori*

Nel Comitato EIOPA per la Tutela del Consumatore e l'Innovazione Finanziaria, di cui detiene la presidenza, l'IVASS ha contribuito agli approfondimenti sull'impatto della pandemia sui rischi di condotta, i cui risultati sono riportati, con riferimento al primo semestre 2020, nel nono *Consumer Trends Report*<sup>90</sup>. Tale attività ha portato all'emanazione di una Guida per i consumatori per agevolare la comprensione delle coperture assicurative e di due *statement* per richiamare l'attenzione delle imprese e degli intermediari sulla necessità di contribuire alla mitigazione dei rischi connessi al COVID-19, uno dei quali contenente le aspettative di vigilanza sotto il profilo della *governance* del prodotto.

Di seguito alla pubblicazione del rapporto sulla *Thematic Review* sui potenziali rischi per il consumatore derivanti dalla vendita di polizze di assicurazione viaggio, l'EIOPA ha emanato un *warning* per richiamare l'attenzione degli operatori del settore viaggi sui problemi emersi e, in accordo con le Autorità nazionali, si è impegnata ad assicurare la convergenza delle azioni di vigilanza. Sono proseguiti il monitoraggio sull'attuazione del *warning* da parte dell'industria e gli approfondimenti dell'impatto del COVID-19 nelle assicurazioni viaggio.

Nel 2020 è stata avviata una *Thematic review* per investigare i possibili rischi per il consumatore derivanti dalla distribuzione dei prodotti assicurativi in abbinamento a prodotti creditizi.

L'Istituto ha partecipato alla *thematic platform* dedicata alla valutazione dei rischi di condotta nel mercato europeo delle polizze *unit-linked*, seguendo la definizione di una metodologia per la valutazione del *value for money* dei prodotti *unit-linked* e multiramo. È stato anche seguito il primo caso di attivazione del potere di intervento di EIOPA su prodotti di investimento assicurativi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286/2014 sui PRIIPs.

L'IVASS ha partecipato alla definizione del terzo rapporto EIOPA sui costi e sulle *performance* degli investimenti *retail* a lungo termine e dei prodotti pensionistici, per una verifica della trasparenza e della confrontabilità dei prodotti, a beneficio dei consumatori.

L'Istituto ha contribuito alla redazione del primo rapporto EIOPA sulle sanzioni amministrative e altre misure irrogate dalle Autorità nazionali per la violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva IDD<sup>91</sup> ed è attivamente coinvolto nella redazione del rapporto sull'applicazione della medesima direttiva. L'analisi, condotta anche attraverso *survey* presso le autorità nazionali e gli *stakeholders*, riguarda: la struttura del mercato degli intermediari, l'attività *cross-border*, nonché la valutazione di impatto generale, con un particolare focus sugli effetti per gli intermediari PMI e sulla disponibilità di adeguate risorse delle Autorità nazionali. EIOPA inoltre gestisce la redazione delle *questions and answers*, di concerto con le Autorità nazionali, per facilitare la convergenza nell'interpretazione della normativa comunitaria e nell'esercizio della supervisione nazionale.

---

<sup>90</sup> [https://www.eiopa.europa.eu/content/consumer-trends-report-2020\\_en](https://www.eiopa.europa.eu/content/consumer-trends-report-2020_en)

<sup>91</sup> [https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/reports/first-annual-report-idd-sanctions\\_0.pdf](https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/reports/first-annual-report-idd-sanctions_0.pdf)

---

*L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO*

---

Sono proseguiti i lavori finalizzati alla redazione dell'*Handbook EIOPA* per la vigilanza sulla condotta di mercato dei soggetti vigilati. L'*Handbook* si propone di fornire alle Autorità nazionali esempi e prassi di supervisione per aumentare la convergenza nella vigilanza. L'Istituto ha contribuito alla redazione del documento sull'approccio di EIOPA alla *Product Oversight and Governance (POG) supervision*<sup>92</sup>, per fornire elementi agli operatori del mercato sulle aspettative dei supervisori in merito all'implementazione dei relativi requisiti. Infine, è stata seguita la redazione della Guida *Brexit* per i consumatori che abbiano in corso polizze con società britanniche<sup>93</sup>.

*2.2.5. - Iniziative EIOPA in tema di convergenza delle prassi di vigilanza*

L'EIOPA definisce annualmente un piano per rafforzare la convergenza nell'attività di vigilanza svolta dalle Autorità nazionali competenti. L'attuazione del piano 2020 ha comportato diverse iniziative EIOPA, con l'attiva partecipazione delle Autorità nazionali tra cui l'IVASS.

Sono proseguite nel 2020 le *peer review*:

- sulle informazioni di vigilanza (*Regular Supervisory Report - RSR*), chiusa ad aprile 2020, che ha valutato le pratiche delle autorità nazionali sulla frequenza di trasmissione da parte delle compagnie del RSR. Delle risultanze emerse si terrà conto nella revisione della Direttiva *Solvency II* e dei relativi Atti Delegati.
- sulla cooperazione *cross-border*, coordinata dall'IVASS e volta a valutare l'adeguamento delle Autorità di vigilanza nazionali alle disposizioni del Protocollo di collaborazione nel 2017 (ora Decisione EIOPA) nei casi di attività transfrontaliera. Il Report pubblicato a dicembre 2020, ha evidenziato la necessità di sollecite forme di cooperazione tra Autorità *Home* e *Host* per prevenire e risolvere le criticità nell'attività transfrontaliera principalmente a danno dei consumatori.

Il piano di convergenza di vigilanza 2020 ha individuato aree prioritarie seguendo un approccio basato sul rischio e sui seguenti criteri: i) impatto rilevante sugli assicurati e sulla stabilità finanziaria; ii) fattori che possono influire sull'equità, sulla parità di condizioni o sul corretto funzionamento del mercato interno attraverso possibili arbitraggi di vigilanza; iii) aree chiave della vigilanza in cui le pratiche differiscono sostanzialmente.

Tra gli interventi del 2020, cui l'Istituto ha partecipato, si segnalano:

*a) Opinion on Remuneration, pubblicata sul sito EIOPA il 7 aprile 2020*

L'*Opinion* è volta a rafforzare la convergenza in materia di rispetto dei principi di remunerazione del management stabiliti negli Atti delegati di *Solvency II*, in particolare nell'art. 275. Il documento è indirizzato alle autorità di vigilanza e fornisce indicazioni non prescrittive su come valutare l'applicazione di questi principi da parte delle imprese sottoposte a vigilanza. Il Parere considera: i) il principio di adeguato bilanciamento delle componenti fissa e variabile della remunerazione in un rapporto di 1:1; ii) il differimento di una parte significativa della componente variabile; iii) un adeguato bilanciamento tra gli indicatori finanziari e non finanziari, con un peso degli indicatori non finanziari che sia non trascurabile; iv) i meccanismi di correzione per

---

<sup>92</sup> [https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-approach-supervision-product-oversight-and-governance\\_en](https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-approach-supervision-product-oversight-and-governance_en)

<sup>93</sup> [https://www.eiopa.europa.eu/content/consumer-guide-what-should-you-do-if-you-have-life-insurance-policy-or-pension-uk\\_en](https://www.eiopa.europa.eu/content/consumer-guide-what-should-you-do-if-you-have-life-insurance-policy-or-pension-uk_en)

---

*L'evoluzione della normativa europea*

---

l'adeguato allineamento ai rischi dei sistemi di remunerazione tramite un aggiustamento *ex post*; v) i *bonus* in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro. L'applicazione dei principi riguarda i dipendenti di profilo più elevato; in caso di disallineamento da parte di un'impresa vigilata rispetto ai principi si apre il dialogo con il supervisore, con un approccio proporzionale.

Il mercato italiano risulta sostanzialmente adeguato alle indicazioni contenute nel parere, allineate con la normativa nazionale (Regolamento IVASS 38/2018 e lettera al mercato del 5 luglio 2018) in materia di governo societario e applicazione del principio di proporzionalità.

*b) Supervisory Statement on the use of risk mitigation techniques (RMT) by insurance undertakings*

Lo *statement* invita le **Autorità di vigilanza** a valutare attentamente le nuove strutture riassicurative, in quanto il regime **Solvency II** ha favorito di fatto l'utilizzo della **riassicurazione** come strumento di ottimizzazione del capitale più che come strumento di mitigazione del rischio. I supervisori, in generale, devono verificare il corretto bilanciamento tra la riduzione del *Solvency Capital Requirement* (o un aumento degli *Own Funds*) e la cessione del rischio. È raccomandato di valutare che il requisito patrimoniale di solvibilità rifletta adeguatamente il **rischio di credito** e gli altri rischi derivanti dall'uso delle *RMT* (art. 101 (5) **Solvency II**). Il documento, sottoposto a pubblica consultazione nel 2020, sarà emanato a breve, probabilmente nella forma di *opinion*.

*c) Supervisory Statement on supervisory practices and expectations in case of breach of the SCR*

Lo *statement* mira a promuovere la convergenza della vigilanza in materia di piano di risanamento da predisporre in caso di violazione del **SCR**. In caso di superamento di determinate soglie, quali il mancato rispetto del requisito patrimoniale di solvibilità (**SCR**), è necessario un approccio convergente per garantire uguale protezione degli assicurati e dei beneficiari in tutta Europa. Il documento, sottoposto a consultazione nel 2020, sarà pubblicato entro l'estate.

*2.2.6. - Le norme di secondo livello sui prodotti pensionistici pan-europei (PEPP)*

Il 25 luglio 2019 è stato pubblicato nella **G.U.** dell'UE il Regolamento (UE) n. 2019/1238 sui *Pan-European Personal Pension Product*, che si applicherà dal 22 marzo 2022. A seguito dell'invio del parere tecnico richiesto dalla Commissione europea, il 22 marzo 2021 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2021/473 contenente norme tecniche (**RTS**) che disciplinano: i) i costi, con un tetto massimo (cd. *Cost Cap*) previsto per il **PEPP** di base (*Basic PEPP*); ii) il **PEPP KID** (*Key Information Document*) e successiva revisione dello stesso; iii) le **tecniche di mitigazione del rischio**; iv) la proiezione delle prestazioni; v) la cooperazione e scambio di informazioni tra autorità competenti e con l'**EIOPA**.

Sulla base del parere tecnico **EIOPA**, la Commissione ha pubblicato il 4 giugno 2021 il Regolamento (UE) n. 2021/896 concernente le informazioni aggiuntive ai fini della convergenza delle segnalazioni di vigilanza. In pari data, sono stati pubblicati anche: i) il Regolamento (UE) n. 2021/895 concernente l'intervento sui prodotti; ii) il Regolamento (UE) n. 2021/897 contenente norme tecniche (**ITS**) per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 2019/1238 in materia di formato delle segnalazioni a fini di vigilanza alle autorità competenti e la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e con l'**EIOPA**. Contestualmente, l'**EIOPA** ha pubblicato le Linee Guida sulle tempistiche del *reporting*, che i *providers* di **PEPP** dovranno rendere alle Autorità nazionali.

---

## L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO

---

### 2.2.7. - *Joint Committee delle European Supervisory Authorities*

Nel 2020 l'attenzione del forum di cooperazione tra le Autorità europee (*Joint Committee*) si è concentrata sulla finanza sostenibile (par. 2.1.2), sui *Packaged Retail Investment and Insurance-based Investments Products (PRIIP)* e sui conglomerati finanziari.

Nei lavori sui **PRIIP**, è stata affrontata la revisione dei progetti di norme tecniche (**RTS**) che disciplinano il contenuto e la forma del documento da consegnare in caso di vendita dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati, inclusi i prodotti d'investimento assicurativi (**IBIP**). Le revisioni proposte riguardano gli scenari di *performance*, la trasparenza dei costi e la disciplina dei prodotti *multi-option* (prodotti assicurativi d'investimento che permettono di investire in più fondi o combinazioni di fondi). Il rapporto finale del *Joint Committee* è stato inviato alla Commissione europea per l'adozione definitiva del **RTS** emendato.

Con riferimento ai conglomerati finanziari, il Comitato, oltre a curare l'aggiornamento annuale della lista dei conglomerati con capogruppo nei paesi **UE** e nel **SEE**, ha proseguito la redazione delle norme sui modelli di segnalazione armonizzati per l'invio delle informazioni di vigilanza supplementare sulle operazioni infragruppo, **concentrazione dei rischi** e adeguatezza di capitale. Il rapporto finale con la proposta di norme tecniche è stato pubblicato il 18 gennaio 2021 e inviato alla Commissione Europea per la sua adozione nella forma di Regolamento di esecuzione, con data proposta di entrata in vigore il 1° gennaio 2022.

## 3. - L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE

### 3.1. - Il recepimento di normative comunitarie

#### 3.1.1. - *Direttiva sulla distribuzione assicurativa*

Nel 2020 sono proseguite le attività per l'attuazione della Direttiva **UE** 2016/97 relativa alla distribuzione assicurativa.

##### a) *Correttivo IDD*

Con il **d.lgs.** 30 dicembre 2020, n. 187, frutto di collaborazione tra il **MiSE** e l'**IVASS**, è stata adottata la disciplina integrativa delle norme di recepimento della Direttiva **IDD**, introducendo:

- chiarimenti sul rapporto di alternatività tra la procedura dell'arbitro assicurativo e le procedure di mediazione o di negoziazione assistita (par. 3.1.1, lett. d);
- estensione del contributo di vigilanza alle imprese e agli **intermediari** comunitari operanti in Italia in regime di **stabilimento** o di **l.p.s.**;
- rafforzamento delle regole di comportamento su informativa precontrattuale, conflitti di interesse, vendita di **prodotti assicurativi** abbinati ad altri prodotti, con potenziamento dei poteri cautelari e interdittivi dell'**IVASS**;

---

*L'evoluzione della normativa nazionale*

---

- integrazione alla normativa relativa al **RUI**, con l'introduzione dell'obbligo di iscrizione nella sezione E di dipendenti, collaboratori, produttori e di altri incaricati degli **intermediari** iscritti alle sezioni di cui alle lettere e) e f) e degli obblighi di formazione per gli **intermediari** assicurativi a titolo accessorio;
- integrazione della disciplina sanzionatoria, con l'estensione dell'ambito di applicazione della sanzione alternativa dell'ordine di porre termine alle violazioni, e la revisione delle ipotesi di sanzioni irrogate nei confronti di società per le quali l'**IVASS** non conosce il fatturato cui parametrarne l'importo.

*b) Disciplina dei prodotti di investimento assicurativi (IBIP)*

Con l'emanazione del Provvedimento **IVASS** n. 97 del 4 agosto 2020, è stata completata la disciplina sulla distribuzione dei prodotti **IBIP** per i canali di competenza dell'Istituto. Il Provvedimento, in vigore dal 31 marzo 2021, introduce, tra l'altro, previsioni applicabili a tutti i **prodotti assicurativi** su: a) regole di comportamento per l'attività di vendita con consulenza e senza consulenza; b) informativa precontrattuale; c) obblighi di registrazione di conversazioni e comunicazioni elettroniche nella distribuzione a distanza. Con riguardo ai prodotti **IBIP** sono previste indicazioni supplementari su: a) adeguatezza e appropriatezza; b) vendita di prodotti **IBIP** diversi da quelli non complessi<sup>94</sup> per i quali è previsto un regime di consulenza obbligatoria; c) consulenza semplice, imparziale e indipendente; d) incentivi, con riferimento alle condizioni di ammissibilità, all'informativa e alle relazioni tra consulenza e incentivi (cfr. **FAQ**<sup>95</sup>).

Con il Regolamento **IVASS** n. 45 del 4 agosto 2020 – che detta regole di dettaglio sul processo di approvazione dei prodotti, individuando obblighi in capo a produttori e distributori – è stata completata la disciplina dei requisiti di governo e controllo dei **prodotti assicurativi** (*Product Oversight Governance*, **POG**). Sono previsti, in particolare: a) i criteri per la definizione del mercato di riferimento del produttore e di quello del distributore; b) l'individuazione delle categorie di clienti cui il prodotto non può essere distribuito (mercato di riferimento negativo); c) i limiti, le condizioni e i casi in cui può essere consentita la vendita di un prodotto fuori dal mercato di riferimento del cliente; d) il ruolo dei vertici aziendali e della **funzione** di *compliance*; e) i flussi informativi.

*c) Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi (ORIA)*

L'art. 108-*bis* del **CAP** ha istituito un Organismo per la registrazione degli **intermediari** assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (**ORIA**), avente personalità giuridica di diritto privato, dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, ordinato in forma di associazione, cui sono trasferite funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro (**RUI**) e il compito di promuovere la diffusione dei principi di correttezza e diligenza professionale presso gli **intermediari**<sup>96</sup>.

---

<sup>94</sup> I prodotti **IBIP** non complessi garantiscono il recupero dei premi versati al netto dei costi legittimi.

<sup>95</sup> [https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2020/provv\\_97/FAQ\\_Provv.97-2020.pdf](https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2020/provv_97/FAQ_Provv.97-2020.pdf)

<sup>96</sup> La Direttiva sulla distribuzione assicurativa prevede l'obbligo di registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio, presso un'Autorità competente nello Stato membro d'origine, dando evidenza anche della loro operatività in regime di stabilimento oppure di libera prestazione dei servizi.

---

*L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO*

---

Un DPR, da adottare su proposta del MiSE e con la collaborazione dell'Istituto, disciplinerà: i) l'istituzione dell'Organismo; ii) il procedimento di nomina dei componenti; iii) il passaggio delle funzioni e delle competenze attribuite in via transitoria all'IVASS; iv) le modalità attraverso cui l'Organismo riscuote e gestisce i contributi dovuti dagli intermediari; v) la vigilanza dell'IVASS sull'Organismo. Sono in corso le interlocuzioni con il MiSE per la predisposizione del decreto.

*d) Regolamento whistleblowing*

Nel 2020 è stato sottoposto a pubblica consultazione lo schema di Regolamento in materia di segnalazioni delle violazioni concernenti l'attività assicurativa e distributiva. Esso dà attuazione alle norme del CAP, disciplinando i presidi di natura procedurale e organizzativa che le imprese e gli intermediari devono adottare per consentire al proprio personale di segnalare atti o fatti che possono costituire una violazione delle norme che regolano l'attività svolta. La consultazione è stata ampiamente partecipata dal mercato ed è in corso la finalizzazione del regolamento.

*3.1.2. - Direttiva sui diritti degli azionisti*

Unitamente alle altre Autorità di vigilanza del settore finanziario e con il coordinamento del MEF, l'IVASS ha partecipato, al completamento del recepimento della Direttiva (UE) n. 828 del 17 maggio 2017 (*Shareholder Rights Directive 2, SHRD2*). La Direttiva introduce obblighi di trasparenza volti a promuovere l'orientamento al lungo periodo degli investitori istituzionali (assicurazioni e fondi pensione) e dei gestori di attivi e ad assicurare adeguati flussi informativi.

In particolare, gli investitori istituzionali assicurativi adottano e comunicano al pubblico una politica di impegno e pubblicano informazioni sulla coerenza della strategia di investimento in azioni con il profilo e la durata delle passività. L'IVASS, in coordinamento con le Autorità del settore finanziario, ha emanato il Regolamento n. 46 del 17 novembre 2020 che definisce termini e modalità di pubblicazione e comunicazione delle informazioni.

Con l'emanazione del d.lgs. 14 giugno 2020, n. 84 si è completato il recepimento delle disposizioni europee rafforzando il quadro normativo primario in materia di profili di idoneità di esponenti aziendali e funzioni fondamentali nonché degli azionisti (artt. 76 e 77 CAP) e ai poteri di rimozione assegnati all'IVASS (art. 188 CAP).

Con riguardo agli esponenti aziendali e alle funzioni fondamentali, la nuova disciplina consentirà una più approfondita valutazione dell'idoneità, affiancando ai requisiti vincolanti criteri più discrezionali di competenza e correttezza, in linea con il comparto bancario. Viene introdotta la valutazione sull'adeguatezza del tempo da destinare all'assolvimento dell'incarico. Sulla disciplina di attuazione delle previsioni primarie, rimessa a un regolamento del MiSE sentito l'IVASS, si sta fornendo la consueta collaborazione tecnica al Ministero.

*3.1.3. - Direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (IORP II)*

In attuazione delle modifiche introdotte sulla disciplina dei fondi pensione aperti dal d.lgs. 13 dicembre 2018, n. 147, che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva IORP II, la COVIP ha emanato a gennaio 2021 le Istruzioni di vigilanza che individuano gli adempimenti a cui sono tenute le società che gestiscono fondi pensione aperti, tra le quali le compagnie di assicurazione. Le Istruzioni COVIP riguardano il sistema di governo e il sistema di gestione dei

---

*L'evoluzione della normativa nazionale*

---

rischi, le funzioni fondamentali, i requisiti di professionalità e onorabilità, l'outsourcing, la politica di remunerazione, la valutazione interna del rischio.

Su tali aspetti, per i quali è prevista una competenza concorrente di Banca d'Italia, CONSOB e IVASS, l'Istituto ha fornito il proprio parere e ha collaborato con le altre Autorità per assicurare il coordinamento con le rispettive discipline settoriali.

*3.1.4. - Regolamento sulla protezione dei consumatori*

Il Regolamento (UE) 2394/2017 (*Consumer Protection Cooperation Network*, di seguito Regolamento CPC), applicabile dal 17 gennaio 2020, ha introdotto una normativa trasversale, anche per il settore assicurativo, volta a proteggere i consumatori da infrazioni transfrontaliere delle norme europee. Le disposizioni comunitarie rendono più efficiente la cooperazione tra Autorità nazionali e con la Commissione, e consentono di coordinare azioni comuni che riducano il pregiudizio arrecato ai consumatori da infrazioni transfrontaliere della normativa dell'Unione.

Il legislatore europeo amplia i poteri di indagine delle Autorità nazionali e istituisce un nuovo sistema di allerta, aperto a organismi esterni, per favorire uno scambio efficace delle informazioni nell'Unione e assicurare assistenza reciproca. Tra l'altro, si prevede che le Autorità nazionali possano avvalersi dello strumento di indagine del *mystery shopping* di beni o servizi, "effettuando acquisti campione, ove necessario in forma anonima". La proposta di recepimento del legislatore nazionale consiste in una modifica al Codice del consumo (art. 144-bis, comma 2) per estendere i poteri di indagine e di intervento, contemplati dal Regolamento UE CPC, anche alle ipotesi di infrazioni domestiche degli interessi collettivi dei consumatori, e consentire alle Autorità nazionali competenti di avvalersi, per le attività di indagine, di soggetti appositamente incaricati. È rimessa a dette Autorità la definizione delle competenze e modalità di acquisizione dei dati, delle notizie e delle informazioni da parte degli incaricati. L'IVASS ha avviato la definizione della disciplina attuativa in stretto coordinamento con le altre Autorità del settore finanziario al fine di assicurarne la massima coerenza intersettoriale.

*3.1.5. - Il recepimento nazionale delle modifiche alla direttiva Solvency II*

L'IVASS ha fornito il proprio contributo al MiSE per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/2177 che ha apportato, tra l'altro, modifiche alla Direttiva 2009/138/CE (*Solvency II*). Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 è intervenuto sull'art. 36-septies del CAP relativamente alle condizioni necessarie per l'attivazione della misura dell'aggiustamento per la volatilità (*volatility adjustment – VA*) dei tassi di interesse privi di rischio. È stato ridotto il valore di riferimento dello spread nazionale corretto per il rischio da 100 a 85 punti base, quale soglia per l'attivazione della componente nazionale del VA, ai fini del calcolo della migliore stima delle riserve tecniche delle imprese. Si è così ampliata la possibilità per le compagnie di ricorrere all'applicazione della misura, tesa a mitigare la volatilità artificiale di breve periodo sui fondi propri e sul requisito di solvibilità.

*3.1.6. - Regolamento UE 2019/2088 - Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari*

Il 27 novembre 2019 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Reg. "Disclosure"), in vigore dal 10 marzo 2021 ma che rimanda a disposizioni di secondo livello (RTS), che troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2022 (Par. 2.1.2).

---

*L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO*

---

L'IVASS, in coordinamento con Banca d'Italia e CONSOB, ha pubblicato il 5 marzo 2021 una comunicazione con cui ha richiamato l'attenzione degli operatori nazionali sulle indicazioni del *Supervisory Statement* del 25 febbraio 2021 delle ESA (EBA, ESMA ed EIOPA), con gli orientamenti da seguire nel periodo tra l'entrata in vigore del Regolamento Disclosure e la data di applicazione degli RTS<sup>97</sup>.

### 3.2. - Iniziative nazionali

#### 3.2.1. - *Normativa transitoria nazionale in materia di Brexit*

L'IVASS ha collaborato con Banca d'Italia, Consob e i Ministeri competenti per elaborare la proposta normativa, confluita nel D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, "Milleproroghe" (convertito in legge il 23 febbraio 2021), volta ad assicurare la continuità nei servizi assicurativi con riguardo ai contratti sottoscritti in Italia da imprese di assicurazione del Regno Unito, operanti in regime di stabilimento o in l.p.s.

A seguito della scadenza del periodo transitorio previsto dall'Accordo di recesso tra Unione europea e Regno Unito (31 dicembre 2020) e della conseguente perdita della qualifica di operatori di Stato membro, dette imprese non possono più sottoscrivere nuovi contratti né rinnovare contratti in essere e sono cancellate dall'elenco delle imprese UE.

La norma prevede per il comparto assicurativo un regime transitorio che assicuri la continuità operativa delle imprese UK limitatamente ai contratti e alle coperture in essere, relativamente ai quali sono chiamate a presentare all'IVASS entro il 29 marzo 2020 (90 giorni dall'entrata in vigore del D.L.) un piano per la gestione e l'esecuzione, inclusi i pagamenti dei sinistri<sup>98</sup>.

#### 3.2.2. - *I decreti per l'attuazione della legge sulla responsabilità sanitaria*

Nel 2020 è proseguita l'attività dell'IVASS di supporto alle Amministrazioni competenti per la predisposizione dei decreti di attuazione della L. 8 marzo 2017, n. 24 (legge Gelli) di riforma del settore sanitario. Le bozze dei decreti attuativi sono state oggetto di costanti e approfonditi confronti con tutte le parti interessate individuate dalla normativa.

Di particolare rilievo è il decreto che disciplina i requisiti minimi contrattuali delle polizze obbligatorie per le strutture sanitarie e gli esercenti la professione sanitaria, nonché un efficace sistema di auto-ritenzione del rischio qualora le strutture sanitarie preferiscano far ricorso a detto strumento. Tale decreto contribuirà ad accrescere la diffusione nel mercato di polizze che garantiscano una migliore tutela per i danneggiati.

---

<sup>97</sup> Sebbene il Regolamento Disclosure sia direttamente applicabile nell'ordinamento giuridico nazionale, il legislatore italiano, stante la rilevanza, l'innovatività e la trasversalità della materia, ha deciso di veicolare l'attuazione tramite la legge di delegazione europea 2019-2020. È prevista una delega al Governo per l'adozione, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale.

<sup>98</sup> La prosecuzione temporanea dell'operatività è ammessa fino alla scadenza dei contratti e delle coperture in essere o a altro termine evidenziato dall'impresa nel piano da trasmettersi all'IVASS.

---

*L'evoluzione della normativa nazionale*

---

*3.2.3. - Il decreto Crescita – Regolamento FinTech*

Nel 2020 l'Istituto ha continuato a collaborare con il MEF e con le altre autorità di vigilanza per definire il Regolamento previsto dall'art. 36, comma 2-bis e ss. del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 "Crescita", che definisce le condizioni e le modalità di svolgimento delle sperimentazioni sulle attività Fintech e le specifiche attribuzioni del Comitato, istituito presso il MEF con la partecipazione delle Autorità del settore bancario e finanziario, tra cui l'IVASS, con compiti di indirizzo, promozione e programmazione per lo sviluppo della finanza digitale.

Il Regolamento disciplinerà: a) il funzionamento e i compiti del Comitato; b) la comunicazione verso il mercato che le autorità di vigilanza e il Comitato sono tenuti a realizzare attraverso il proprio sito, mettendo a disposizione un canale dedicato; c) le sperimentazioni Fintech (ivi inclusa una interlocuzione preliminare e informale con le autorità di vigilanza e le successive fasi di istruttoria, avvio, revoca, monitoraggio e termine); d) il ruolo delle autorità di vigilanza, con riguardo all'istruttoria per l'ammissione delle richieste alle sperimentazioni, ai provvedimenti di ammissione e revoca, al monitoraggio e alla fase di chiusura della sperimentazione, nonché ai flussi informativi tra autorità e Comitato; e) il registro dei soggetti ammessi alle sperimentazioni.

**3.3. - Altri regolamenti e interventi di carattere normativo dell'IVASS***3.3.1. - Iniziative in materia contabile*

*Provvedimento IVASS n. 108 del 27 gennaio 2021* – È stata data attuazione al decreto del MEF del 17 luglio 2020 che prevede l'estensione all'esercizio 2020 della facoltà di sospensione delle minusvalenze sui titoli non durevoli nel bilancio civilistico *local gaap*. La disposizione, inizialmente introdotta dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ed estesa con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze anche agli esercizi 2019 e 2020, consente di derogare, in via temporanea, alle norme previste dal codice civile.

*Provvedimento IVASS n. 109 del 27 gennaio 2021* – L'IVASS ha adeguato i termini previsti nel Regolamento n. 7 del 13 luglio 2007 (Regolamento concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali) tenuto conto delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2020/2097 al Regolamento (CE) n. 1126/2008. Si proroga la scadenza dell'esenzione temporanea dall'applicazione del principio contabile internazionale concernente gli strumenti finanziari (IFRS 9) dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2023 in modo da allinearne l'entrata in vigore a quella dell'IFRS 17 e rimediare alle conseguenze contabili temporanee che potrebbero verificarsi nel caso di entrata in vigore dei due principi in date differenti.

*a) Iniziative su IFRS 17 e altri principi contabili*

L'Istituto segue l'omologazione del principio contabile internazionale applicabile ai contratti assicurativi (IFRS 17) la cui ultima versione è stata pubblicata dall'*International Accounting Standards Board* dell'*IFRS Foundation* il 25 giugno 2020. Il *Board* dell'*European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG) ha recentemente pubblicato l'*Endorsement Advice* nel quale ha manifestato un generale supporto all'omologazione dell'IFRS 17, eccezion fatta per il raggruppamento in coorti annuali dei contratti vita caratterizzati da mutualizzazione intergenerazionale o da corrispondenza tra flussi attivi e passivi (*cash flow matching*) (par. 1.5).

---

*L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO*

---

L'IFRS 17 richiede che i contratti assicurativi sottoscritti in annualità differenti (cosiddetta coorte) siano valutati separatamente. La coorte rappresenta l'unità contabile di riferimento convenzionale per la determinazione del profitto o della perdita. L'eventuale profitto è fatto emergere in conto economico durante l'intera durata dei contratti in base al servizio reso. L'eventuale perdita deve essere invece contabilizzata immediatamente e per intero. Secondo lo IASB, il raggruppamento di contratti per annualità di emissione consente di evidenziarne la profittabilità a un adeguato livello di aggregazione.

Sul tema delle coorti annuali non c'è una visione comune delle giurisdizioni e degli attori coinvolti (Autorità, *standard setter* contabili, redattori dei bilanci e utilizzatori dell'informativa).

Nel mercato assicurativo italiano, l'applicazione del principio delle coorti annuali si riflette in particolar modo sulla rappresentazione in bilancio delle polizze vita rivalutabili collegate alle gestioni separate, i tradizionali prodotti assicurativi con garanzia che hanno connotato per decenni il risparmio assicurativo domestico. La suddivisione in coorti annuali presenta per tali contratti vita un'allocatione artificiale e soggettiva alle singole coorti annuali dei proventi finanziari generati nell'esercizio dai titoli della gestione separata considerata nel suo insieme.

Nel processo di omologazione dell'IFRS 17, l'Istituto ha sostenuto, come altre Autorità europee, un'esenzione dal requisito delle coorti annuali per i predetti contratti vita.

Per valutarne compiutamente gli effetti della transizione all'IFRS 17 e all'IFRS 9, e rafforzare, in generale, il presidio per l'attuazione e l'adeguamento della normativa contabile nazionale relativa al bilancio individuale e consolidato, nel 2020 è stata costituita una specifica area<sup>99</sup>.

*b) Lavori del Tavolo di coordinamento con Banca d'Italia e Consob*

L'Istituto ha partecipato ai lavori in materia di applicazione degli IAS/IFRS per la stesura dei Documenti n. 8, che disciplina il trattamento in bilancio delle operazioni di vendita pro-soluto di crediti *unlikely to pay* (UTP) in cambio di quote di fondi comuni di investimento e n. 9, che disciplina il trattamento contabile dei crediti d'imposta connessi con i D.L. "Cura Italia" e "Rilancio".

**Il trattamento contabile dei crediti d'imposta**

I D.L. n. 18/2020 "Cura Italia" e n. 34/2020 "Rilancio" hanno introdotto una detrazione fiscale pari al 110% a sostegno delle opere di ristrutturazione edilizia (cosiddetto *eco* e *sisma-bonus*). In luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, il proprietario dell'immobile può optare per la cessione del credito d'imposta a istituti di credito e altri intermediari finanziari tra i quali le imprese di assicurazione.

La peculiarità dell'operazione di cessione del credito ha reso necessaria la definizione del trattamento contabile secondo i principi nazionali e internazionali. L'Istituto ha partecipato al Tavolo di coordinamento in materia di applicazione degli IAS/IFRS con Banca d'Italia e Consob per la stesura del documento n. 9 che inquadra l'operazione ai fini dell'applicazione dei principi contabili internazionali.

L'IVASS ha inoltre pubblicato un chiarimento applicativo sul trattamento dei crediti d'imposta ai fini della copertura delle riserve tecniche, dell'utilizzo nell'ambito delle gestioni separate e del trattamento contabile nel bilancio di esercizio redatto secondo i *local gaap*.

---

<sup>99</sup> L'area svolge anche compiti di supporto nell'adeguamento delle Guide di Vigilanza; l'area ha garantito il collegamento con le più recenti evoluzioni del quadro contabile con riguardo ai principi contabili sia internazionali che nazionali.